

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1697)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SEGNI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

e col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1961

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al quarto programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali (A.A.I.) effettuato a Roma il 19 luglio 1960.

ONOREVOLI SENATORI. — Lo Scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America effettuato a Roma il 19 luglio 1960 è il quarto degli Accordi stipulati fra i due Paesi per il miglioramento del programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dalla Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali (A.A.I.).

Con questo quarto Accordo, stipulato per un periodo di due anni, la collaborazione fra i due Paesi nel campo dell'assistenza all'infanzia raggiunge la durata complessiva di 7 anni.

Al primo Accordo di durata triennale, concluso il 30 giugno 1955, hanno fatto seguito, infatti, i due Accordi annuali dell'8 maggio 1958 e del 30 luglio 1959, ed infine, il suddetto Scambio di Note con durata biennale.

Nell'Atto internazionale, che forma oggetto del presente disegno di legge, si traccia il bilancio della collaborazione dei due Paesi e vi si legge che i tre precedenti Accordi « hanno dato i risultati previsti per quanto concerne il miglioramento del programma » e che il « programma si è esteso, per cui il numero dei beneficiati è aumentato da 1.324.000 a 1.630.000 ». È questo positivo bilancio che sta a base del quarto Accordo biennale il cui scopo è di contribuire a migliorare e in una linea di continuità quanto si è finora realizzato in vista anche di « un'ulteriore estensione della refezione nelle scuole elementari agli alunni bisognosi che ancora non ne usufruiscono ». L'Accordo fa esplicito riferimento alle previsioni che il Governo italiano ha formulato nel corso delle trattative.

In termini di servizi assistenziali ciò si traduce nella creazione, in un sistema scolastico che nella maggior parte dei casi non disponeva di una organizzazione di mensa per gli alunni, di una rete capillare di refettori scolastici ben organizzati e ordinatamente funzionanti.

E nelle scuole elementari, infatti, che si è maggiormente sviluppato il programma: tra il primo ed il quarto Accordo il numero dei refettori scolastici si è più che raddoppiato passando da 6.000 a 13.000; seguono gli asili infantili con un aumento del 30 per cento, da 11.000 a 15.000, mentre pressochè invariato è rimasto il numero degli istituti e delle colonie estive assistite.

In termini finanziari la collaborazione fra l'Italia e gli Stati Uniti derivante dai quattro Accordi comporta complessivamente viveri statunitensi per un valore di 56 milioni di dollari (36 con il primo Accordo biennale, 6,5 con il secondo annuale, 5,5 con il terzo pure annuale, 8 con il quarto biennale) pari a circa 35 miliardi di lire. Da parte italiana sono stati assunti impegni finanziari per un totale di circa 50 miliardi di lire in sette anni.

Lo Scambio di Note del 19 luglio 1960, come l'Accordo precedente, non porta più in dettaglio le caratteristiche del programma; vi si precisa soltanto, oltre ai risultati già conseguiti, e implicitamente l'impegno a mantenerli nel corso dell'attuazione dell'Accordo, il contributo statunitense — 38 mila tonnellate di farina e 8.000 tonnellate di latte in polvere il cui valore ammonta, come già accennato, a 8 milioni di dollari, pari a circa 5 miliardi di lire — e il consueto impegno italiano a sostenere le spese di amministrazione e di gestione connesse allo svolgimento del programma.

Le finalità che il programma persegue sono di duplice ordine: assistenziali ed educative.

Sotto il primo profilo occorre anzitutto notare che il programma è particolarmente sviluppato nel Mezzogiorno, nelle isole e nelle aree depresse dell'arco alpino e dell'Appennino. In tali zone, che demograficamente rappresentano il 46 per cento dell'intero Paese, si concentra il 67 per cento

dell'assistenza erogata tramite i refettori scolastici; meno elevata è la percentuale per i bambini assistiti negli asili infantili (58 per cento) e negli istituti educativi assistenziali (46 per cento) la cui distribuzione territoriale, come è noto, non ripete quella delle condizioni di bisogno delle varie zone.

In complesso, su un totale di 1.645.000 assistiti nell'inverno 1960-61 (di cui circa 900 mila nei refettori scolastici, 630 mila negli asili e 110 mila negli istituti) oltre 1 milione è costituito da bambini e ragazzi delle zone meno sviluppate del Paese.

Ancora sotto il profilo assistenziale si classifica la finalità del programma di assicurare un'integrazione alimentare ai bambini in condizioni di bisogno attraverso la somministrazione di una refezione completa, dieteticamente equilibrata e tale da correggere, almeno in parte, le carenze alimentari più diffuse tra l'infanzia bisognosa.

La seconda finalità del programma — quella educativa — è implicita nella composizione stessa della dieta giornaliera che abitua i bambini assistiti al consumo di prodotti spesso mancanti nell'alimentazione delle loro famiglie.

Queste, nelle linee generali, le caratteristiche del programma di assistenza alimentare all'infanzia dell'Accordo del 19 luglio 1960 che riguarda gli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62, e si propone di consolidare i positivi risultati raggiunti favorendo inoltre un'ulteriore estensione delle refezioni scolastiche.

L'assegnazione di fondi prevista dall'articolo 3 del presente disegno di legge, consentirà all'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali di svolgere il programma secondo gli impegni che il Governo italiano ha assunto di « fare ogni possibile sforzo, con particolare riguardo alle zone più bisognose, per estendere ulteriormente la distribuzione della refezione scolastica nelle scuole elementari; per migliorare ulteriormente i servizi della refezione scolastica e per sviluppare sistematicamente attività di educazione alimentare dei bambini bisognosi ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al quarto programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali (A.A.I.), effettuato a Roma il 19 luglio 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

L'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 è curata ai sensi del decreto legisla-

tivo 19 settembre 1947, n. 1006, ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 296, dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali, a favore della quale è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 2 miliardi.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per una quota di lire 1 miliardo, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 538 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 e, per l'altra quota di lire 1 miliardo, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al corrispondente capitolo n. 546 dell'esercizio 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

Rome July 19, 1960

Excellency,

Pursuant to recent conversations between representatives of our two Governments, I have the honour to inform you that the United States Government, having considered that:

(a) The Agreements signed on June 30, 1955, May 8, 1958, and July 30, 1959, henceforth called the first, second and third Agreements, regarding the Child Feeding Program carried out by the « Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali » (A.A.I.) produced the expected results with regard to the improvement of the program;

(b) The program has expanded so that the number of beneficiaries has risen from 1,324,000 children at the beginning of the first Agreement to 1,630,000 during this year of implementation of the third Agreement;

(c) A further extension of school lunches in the elementary schools to additional needy children not yet served is foreseen by the Italian Government;

is ready to continue its cooperation with the Italian Government for two more years, from October 1, 1960, through September 30, 1962. With respect, however, to the period from January 1, 1962, to September 30, 1962, it is understood that the obligations of the United States Government are subject to a renewal of the authority contained in Title II, United States Public Law 480, 83rd Congress, as amended.

Further to the above mentioned conversations, the representatives of our two Governments have agreed as follows:

1. In consideration of the undertakings and understandings contained herein, the United States Government will supply to the Italian Government to the extent available in Commodity Credit Corporation

His Excellency

Antonio SEGNI

Minister of Foreign Affairs of the Republic of Italy

ROME

(C.C.C.) stocks, without cost, f.o.b. United States ports, 8,000 metric tons of non-fat dry milk and 38,000 metric tons of wheat flour over the two-year period of this Agreement.

If other commodities are added to C.C.C. stocks, the United States Government will give favorable consideration to a request of the Government of Italy to substitute quantities thereof for quantities of the flour or milk provided for herein. Any such substitution shall be on a C.C.C. value basis.

The United States contribution will be governed by Title II, United States Public Law 480, 83rd Congress, as amended, and by other applicable United States legislation.

2. The Italian Government undertakes, during the two years of implementation of the Agreement, to apply to the program the provisions contained in numbered paragraphs 3 and 5 of the first Agreement and in numbered paragraphs 2a, 2b, 4 and 5 of the third Agreement and to make all possible effort, with particular regard to the most needy areas, further to extend the school lunch distribution in the elementary schools; further to improve the school lunch services; and to develop systematic activities of nutrition education among the assisted children.

3. Prior to the termination of the two year period covered by this Agreement the two Governments will confer to determine whether it would be in their mutual interest to continue their joint cooperation in this field.

4. This Agreement shall be implemented by Transfer Authorizations containing specific terms and conditions.

Upon receipt of your reply confirming the above, the foregoing provisions will be considered an Agreement by our two Governments.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my most distinguished consideration.

ZELLERBACH

Roma, 19 luglio 1960

Eccellenza,

con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« A seguito delle recenti conversazioni tra i Rappresentanti dei nostri due Governi, ho l'onore di informarLa che il Governo degli Stati Uniti d'America, considerato che

a) gli Accordi firmati il 30 giugno 1955, l'8 maggio 1958 ed il 30 luglio 1959, indicati di seguito come il primo, secondo e terzo Accordo, concernenti il programma di assistenza all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali (A.A.I.), hanno dato i risultati previsti per quanto concerne il miglioramento del programma,

b) il programma si è esteso, per cui il numero dei beneficiari è aumentato da 1.324.000 all'inizio del primo Accordo a 1.630.000 nell'anno in corso, in cui è in esecuzione il terzo Accordo,

c) il Governo italiano prevede un'ulteriore estensione delle refezioni nelle scuole elementari agli alunni bisognosi che ancora non ne usufruiscono,

è pronto a proseguire la sua collaborazione con il Governo italiano per altri due anni, dal 1° ottobre 1960 al 30 settembre 1962.

Tuttavia, per quanto si riferisce al periodo 1° gennaio 1962 - 30 settembre 1962, resta inteso che gli impegni del Governo degli Stati Uniti sono soggetti al rinnovo della concessione dei poteri previsti dal Titolo II della « Public Law » 480, 83° Congresso, degli Stati Uniti, e successivi emendamenti.

A seguito delle conversazioni di cui sopra, i Rappresentanti dei nostri due Governi hanno convenuto quanto segue:

1. In considerazione degli impegni e delle intese qui contenuti, il Governo degli Stati Uniti d'America fornirà gratuitamente al Governo italiano nel periodo di due anni cui si riferisce il presente Accordo, nei

A Sua Eccellenza

James D. ZELLERBACH

Ambasciatore degli Stati Uniti d'America

ROMA

limiti delle disponibilità delle scorte della « Commodity Credit Corporation » (C.C.C.), f.o.b. porti USA, 8.000 tonnellate metriche di latte scremato in polvere e 38.000 tonnellate metriche di farina di frumento.

Se altri prodotti si aggiungeranno alle scorte della C.C.C., il Governo degli Stati Uniti considererà favorevolmente un'eventuale richiesta del Governo italiano di sostituire con tali prodotti determinati quantitativi della farina o del latte di cui sopra. Qualsiasi sostituzione sarà fatta sulla base dei valori della C.C.C.

Il contributo degli Stati Uniti sarà regolato dal Titolo II della « Public Law » 480, 83° Congresso, degli Stati Uniti, e successivi emendamenti, nonchè da ogni altra disposizione legislativa degli Stati Uniti applicabile alla materia.

2. Il Governo italiano s'impegna, nei due anni di attuazione del presente Accordo, a continuare ad applicare le disposizioni contenute nei paragrafi 3 e 5 del primo Accordo; nei paragrafi 2 (a), 2 (b), 4 e 5 del terzo Accordo, e a fare ogni possibile sforzo, con particolare riguardo alle zone più bisognose, per estendere ulteriormente la distribuzione della refezione scolastica nelle scuole elementari, per migliorare ulteriormente i servizi della refezione scolastica e per sviluppare sistematiche attività di educazione alimentare dei bambini bisognosi.

3. Prima della scadenza dei due anni di durata del presente Accordo i due Governi si consulteranno per stabilire se sarà di reciproco interesse la continuazione della loro collaborazione in questo campo.

4. Il presente Accordo verrà attuato mediante « autorizzazioni di trasferimento » contenenti specifici condizioni e termini di esecuzione.

A ricezione di una Sua risposta che confermi quanto sopra, le clausole che precedono saranno considerate un Accordo fra i nostri due Governi ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

SEGNI